

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 53 del 2021 (c.d. Legge di delegazione europea 2019-2020), l'articolato recepisce le modifiche apportate in sede europea con la direttiva (UE) 2019/878 (*Capital Requirements Directive 5*, meglio nota con l'acronimo inglese CRD5) alla direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD4) in materia di accesso all'attività degli enti creditizi e vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, e adegua l'ordinamento al regolamento (UE) 2019/876 (*Capital Requirements Regulation 6*, meglio noto come CRR2) che modifica il regolamento (UE) 575/2013 (c.d. CRR) relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. La riforma è estesa anche alle norme contenute nel regolamento (UE) 2019/876 perché, sebbene i regolamenti europei, come noto, abbiano applicazione diretta negli ordinamenti nazionali, nello stesso sono previste delle nuove disposizioni che concedono al singolo Stato Membro delle discrezionalità.

L'emanazione di CRD5 e CRR2 fa parte di un più ampio progetto di riforma della disciplina bancaria europea, noto come "pacchetto bancario 2019" (*2019 Banking Package*). Il pacchetto rappresenta un passo importante verso il completamento delle riforme normative europee post-crisi finanziaria globale (2007-2008). Queste misure di riduzione del rischio consentiranno ulteriori progressi nel completamento dell'Unione bancaria, come richiesto dal Vertice euro di dicembre 2018. Il pacchetto è anche una risposta alle conclusioni del Consiglio ECOFIN di giugno 2016, che invitavano la Commissione a presentare proposte per ridurre ulteriormente i rischi nel settore finanziario entro la fine del 2016. Queste riforme sono inoltre conformi agli standard concordati con i partner internazionali al G20 e per capitalizzare le lezioni apprese dalla crisi finanziaria. In particolare, il

pacchetto bancario implementa alcuni elementi essenziali per rendere il sistema finanziario più resiliente e stabile, che sono stati messi a punto dagli *standard setter* globali (es. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, BCBS, e Consiglio per la stabilità finanziaria, FSB). Le regole concordate mirano a ridurre i rischi nel settore bancario rafforzando ulteriormente la capacità delle banche di resistere a potenziali shock e aggiornare il quadro delle regole armonizzate stabilito a seguito della crisi finanziaria, il c.d. "*Single Rulebook*".

Lo schema di d.lgs. in oggetto si propone di terminare l'iter legislativo avviato a livello europeo e ne rispecchia, dunque, le motivazioni. L'articolato si incardina quindi nell'alveo degli obblighi di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea. Sotto il profilo procedurale, pertanto, l'articolato costituisce attuazione di tali obblighi. Sotto il profilo sostanziale, la normativa europea e, di conseguenza, quella italiana di recepimento costituisce l'attuazione della volontà di approntare misure di completamento della regolamentazione prudenziale bancaria.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La normativa prudenziale applicabile agli enti creditizi e alle imprese di investimento è contenuta nel decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario, TUB), nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza, TUF) e nella disciplina di livello secondario emanata dalla Banca d'Italia (in *primis*, si vedano le disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Le norme proposte introducono modifiche dirette al testo unico bancario e al testo unico della finanza.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento regolatore è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non incide sulle competenze delle Regioni e degli Enti locali in quanto rientra nella competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.*

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di nonne delegificate.

L'intervento regolatorio riguarda le sole parti della direttiva che non è stato possibile attuare attraverso le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia. Infatti, non per tutte le disposizioni è necessaria la trasposizione attraverso una fonte di rango primario: ai sensi del vigente articolo 53, TUB e dei criteri di delega di cui all'art. 10 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la Banca d'Italia è già delegata a disciplinare la materia con propri provvedimenti generali ricorrendo alla disciplina secondaria.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge venenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento è compatibile con l'ordinamento euro-unitario, costituisce anzi diretta attuazione degli obblighi da esso previsto.

L'intervento legislativo è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea e ha come obiettivo principale quello di rafforzare la disciplina prudenziale nel settore bancario e di incrementare il livello di armonizzazione della regolamentazione degli intermediari che operano nel mercato interno dell'Unione.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Il termine per la trasposizione della direttiva citata è già stato superato. In data 3 febbraio 2021 la Commissione europea ha dato avvio, per mezzo della lettera di messa in mora, ex art. 258 TFUE, alla procedura di infrazione INFR(2021)0057 per il mancato recepimento della direttiva entro i termini previsti. Da ciò l'evidente urgenza di una celere approvazione del testo di legge.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali, costituisce anzi adempimento di un obbligo sovranazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine al medesimo o ad analogo oggetto.

14) Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono conformi alle scelte perseguite con l'intervento normativo.

PARTE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Sono introdotte nuove definizioni agli articoli 1, 59 e 69.3 del TUB e 11-bis del TUF. Esse sono necessarie in quanto rientranti nell'obbligo di trasposizione della direttiva e coerenti con il quadro normativo europeo ed italiano.

Alcune scelte (es. ridenominazione del termine "comunitario" in "dell'Unione europea" nel Testo unico bancario) sono volte a conformare il testo dell'articolato al principio di delega di riassetto e

semplificazione della disciplina di cui all'art. 32, comma 1, let. b) legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'intervento normativo contempla il ricorso alla tecnica della novella per i provvedimenti normativi già indicati.

Nell'intervento regolatore si utilizzano diverse tecniche di modifica normativa:

- si modificano parti di commi della legislazione vigente;
- si sostituiscono o si abrogano interi commi;
- si aggiungono nuovi articoli;
- si abrogano alcuni articoli;
- s'introduce una disciplina transitoria.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto abrogativo implicito rispetto alla normativa vigente. Sono operate esclusivamente abrogazioni esplicite.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si ravvisano disposizioni similari.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto. La legge 24 dicembre 2012, n. 234 consente di adottare successivi decreti legislativi di correzione sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista l'adozione di successivi atti di attuazione da parte del MEF, della Banca d'Italia e della Consob. Non sono previsti termini.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso delle Amministrazioni. La questione oggetto dell'intervento normativo non richiede ulteriori analisi ed elaborazioni statistiche, né prevede costi per la finanza pubblica.